

IVA**Regimi speciali IOSS e OSS: opportunità e criticità operative**

di Silvia Serraiotto – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

DIGITAL

Master di specializzazione

**E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI,
CIVILISTICI E FISCALI**

Scopri di più >

Come noto, dal 1° luglio 2021 il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico (**Moss**) si è ampliato per includere anche **le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali UE**, in ottemperanza alle **Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995**, recepite con il **D.Lgs. 83/2021**.

Le novità riguardano le **imprese italiane e straniere che vendono i loro prodotti all'interno dell'Unione europea a consumatori finali e/o assimilati**, tramite l'uso di interfacce elettroniche proprie o di terzi.

Con questo regime dovremo abituarci a lavorare, poiché diventerà probabilmente il **metodo ordinario** degli scambi all'interno dell'Unione europea.

I principali **destinatari sono i soggetti passivi**, comprese le interfacce elettroniche, che **operano nell'ambito del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali**.

I vantaggi di aderire a tali regimi sono i seguenti:

- viene **eliminato l'obbligo di doversi identificare direttamente** o tramite rappresentante fiscale in ogni Stato membro dell'Unione;
- vengono abolite e superate le soglie stabilite per ogni Stato europeo;
- viene **introdotta una soglia unica di 10.000 euro** per tutti gli Stati europei.

Molti soggetti passivi, prima esclusi dalla normativa iva sulle vendite a distanza, ora sono obbligati all'iscrizione al **nuovo regime Oss (One stop shop)**.

Superata la soglia di 10.000 euro negli scambi B2C (a privati consumatori finali), **scatta l'obbligo di dover assoggettare ad Iva nel Paese di destinazione** la vendita effettuata ai privati consumatori finali.

Sono stati, dunque, istituiti **due nuovi regimi iva** attraverso la modifica degli [articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1](#) e [74-septies D.P.R. 633/1972](#), che disciplinano rispettivamente: le **modalità di dichiarazione e assolvimento dell'imposta Iva tramite Oss** (UE ed extra-UE) e **prevedono anche il regime loss**.

Nello specifico:

- il regime [**loss \(Import One Stop Shop\)**](#) si può applicare alle **vendite a consumatori finali** di beni importati da Paesi terzi per **spedizioni di valore non superiore a 150 euro**;
- mentre il regime [**Oss \(One Stop Shop\)**](#) si può applicare alle **vendite a distanza di beni spediti** da uno **Stato membro con destinazione consumatori finali di altro Stato membro dell'Ue** e alle **prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva** nello Stato membro di consumo.

Il regime Oss, a sua volta, è suddiviso in **due sotto regimi**:

- **al regime “Oss non-UE”**, possono registrarsi, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione **europea**;
- **al regime “Oss UE”**, possono registrarsi i **soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia**, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea **che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia**.

Questi nuovi regimi Iva permettono ai soggetti passivi, che possono applicarli, di essere **esonerati dagli obblighi di emettere fattura**, dalla **tenuta dei registri Iva** e dalla **presentazione della dichiarazione Iva annuale**.

Vanno infatti presentate **apposite dichiarazioni trimestrali (mensili per loss)**, ma vi è l'obbligo di conservare solo **idonea documentazione** delle operazioni effettuate fino al termine del **decimo anno successivo**, da esibire all'Amministrazione italiana o straniera. Qualora sia emessa fattura valgono le regole degli [articoli 21 e seguenti D.P.R. 633/1972](#).

La dichiarazione Iva Oss/loss deve essere **presentata con apposito modello telematico** per ciascun periodo d'imposta, deve essere predisposta **anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna operazione** e va trasmessa entro la fine del mese successivo. Il periodo d'imposta è **trimestrale** per le operazioni effettuate secondo i regimi speciali UE e non UE, **mensile** se si ricorre al regime speciale d'importazione.

Il soggetto passivo **versa l'Iva nello Stato in cui è identificato**, applicando le **aliquote proprie degli Stati membri di consumo**. Il **debito d'imposta** è il totale dell'Iva risultante dalla dichiarazione; sarà poi **lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo**. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione secondo le modalità di cui **al D.M. 20.04.2015 a cui l'articolo 74-octies D.P.R. 633/1972** fa riferimento.

Ci sono **novità anche per i gestori delle piattaforme elettroniche che facilitano il commercio online di beni di provenienza extracomunitaria**: i marketplace **non sono più obbligati a segnalare** all'Amministrazione finanziaria le **transazioni che passano per i loro mercati virtuali**. Inoltre, i gestori diventano "fornitori" agli effetti Iva, acquistano i prodotti dal primo venditore extra UE e li rivendono al consumatore finale. Questo è quanto previsto e descritto nel **nuovo articolo 2-bis D.P.R. 633/1972**, introdotto dal **D.Lgs. 83/2021**, in osservanza della **Direttiva Ue 2455/2017**.

Non mancano, però, le **difficoltà operative e tecniche**, anche alla luce dei **nuovi modelli di vendita attraverso internet, che corrono a una velocità maggiore rispetto alla normativa fiscale**.

Si pensi, ad esempio, ai **nuovi servizi** che alcune piattaforme forniscono ai loro clienti, **promuovendo la spedizione ad alcuni centri operativi**.

Alcune piattaforme immagazzinano i prodotti del venditore e li conservano in questi centri fino a quando non c'è un ordine da spedire. Una volta ricevuto l'ordine, il prodotto d'interesse sarà imballato e spedito direttamente dalla piattaforma.

Qui tutto il processo di inventario, magazzino, logistica/spedizione e servizio al cliente viene gestito dalla piattaforma.

Questa modalità si diversifica completamente dal caso in cui sia il **venditore a gestire tutto il processo** di inventario, magazzinaggio e spedizione, poiché quest'ultimo utilizza le proprie risorse per gestire i processi, ed è completamente responsabile di ogni aspetto della vendita.

Nel caso in cui **il fornitore decida di avvalersi dell'ausilio di una piattaforma elettronica** gli obblighi derivanti dalla vendita a distanza intra UE non si trasferiscono in capo a quest'ultima, **non operando il nuovo articolo 2-bis D.P.R. 633/1972** che, in riferimento a tali operazioni, trasferisce il debito d'imposta in capo al *marketplace* **solo se il fornitore è un soggetto extra UE e i beni si trovano nel territorio dell'Unione Europea**.

In questo caso, il fatto che la piattaforma non diventi il fornitore presunto **non esclude che si debbano tenere i registri obbligatori** previsti dall'[articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

C'è anche un'altra criticità da affrontare: i venditori, che utilizzano il **servizio interamente gestito dalla piattaforma, dovrebbero comunque procedere a registrarsi nel Paese Ue di riferimento e procedere all'apertura della partita Iva del paese in cui è conservata la merce**, con tutti i costi che questa gestione comporta, **come avveniva prima dell'introduzione di questi due nuovi regimi**.

Per tale ragione, deve essere posta una particolare attenzione ai **rapporti contrattuali** che il fornitore instaura con la piattaforma, **verificando se questi determino o meno il trasferimento della proprietà dei beni**, poiché questo può avere implicazioni diverse rispetto al regime Iva

dell'e-commerce.

Un'altra **difficoltà** segnalata dagli operatori è la **gestione dei resi**: se viene effettuato un reso e viene emessa una **nota di credito in un trimestre “Oss”** o in un mese “loss” successivo a quello di riferimento, si deve apportare una **rettifica alla dichiarazione Iva in cui è stata operata la vendita**.

Considerata la rilevanza della novità e l'utilità di acquisire il punto di vista degli operatori del settore, sono state accolte dall'Agenzia delle Entrate alcune **domande provenienti da questi ultimi**, le cui risposte saranno **pubblicate in due tempi**, probabilmente nei prossimi giorni o settimane: per le questioni più semplici o di tipo pratico operativo ci saranno delle Faq, per le altre verrà predisposta una apposita circolare dell'Agenzia.